

# **Comune di Corato** Città Metropolitana di Bari

# DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

# - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE-

Il Dirigente SUAP

L'Assessore alle Attività Produttive

Avv. Giuseppe Sciscioli

Avv. Concetta Bucci

Il Sindaco

Prof. Corrado Nicola De Benedittis

Con provvedimenti adottati dal Comune di Corato nel corso del tempo, sono stati fissati i parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni ex lege 287/91 per l'apertura di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

All'uopo, anche a seguito di incontri tecnici con le rappresentanze di categoria e le organizzazioni sindacali, fu stabilito nelle distinte zone in cui fu suddiviso il territorio comunale il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili dal competente vecchio Ufficio Commercio (poi sostituito dal Suap) nei confronti dei soggetti istanti, una volta verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

In osservanza della disciplina previgente alla direttiva servizi ed al D.Lgs. 59/10 nonché alla legge 248/2006, anche il Comune di Corato si era dotato della disciplina comunale per l'apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che disciplinava dettagliatamente tale tipologia di attività di vendita, subordinandola al rilascio di apposita autorizzazione comunale nonché al rispetto di parametri numerici prestabiliti e distanze minime.

Giova all'uopo osservare che, medio tempore, la materia dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande risulta profondamente mutata a seguito di una vorticosa evoluzione legislativa, dottrinaria e giurisprudenziale che, sulla scorta peraltro delle pronunce del legislatore dell'Unione Europea, ha mirato a liberalizzare l'avvio di tali attività.

Tanto, in virtù dei principi della libertà di concorrenza economica e della libertà di fare impresa, che già per altri comparti produttivi (attività di commercio, distribuzione di carburanti, di acconciatori ed estetisti, ecc.) avevano progressivamente eliminato i fattori limitativi legati al "numerus clausus" ovvero alla distanza fra esercizi della medesima tipologia.

Il legislatore nazionale con il varo del D.Lgs. 59 del 23.04.10, ha recepito la c.d. "Direttiva Servizi" n.123/2006 dell'U.E., meglio conosciuta come "Direttiva Bolkestein" ed ha introdotto anche nella materia dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, prima esclusa in base alla L.287/91, i principi della libertà di concorrenza imprenditoriale, determinando, di fatto, la liberalizzazione delle aperture di bar, ristoranti, ecc.

In sostanza il legislatore, sia comunitario che italiano, ha inteso eliminare gli ostacoli ancora oggi presenti in questo tipo di mercato, riportando al centro dell'attenzione il cittadino, "rectius" il consumatore, e quindi la libertà di impresa, lo sviluppo occupazionale, il contenimento dei prezzi, il pluralismo delle attività economiche a scapito della tutela di interessi corporativi e di quelli prettamente personalistici dei gestori di tali attività, prima indirettamente, ma di fatto, tutelati dalla L.287/91.

L'apertura, insomma, di un bar o di un ristorante non deve più dipendere dalla disponibilità di autorizzazioni rilasciabili in una determinata zona del territorio secondo la programmazione comunale vigente, ma dalla qualità del servizio che si intende offrire al consumatore.

Si sono sprecate, di recente, le pronunce della magistratura amministrativa, dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, della Corte Costituzionale, del Ministero per lo Sviluppo Economico che hanno censurato politiche programmatorie dei Comuni fondate sulla fissazione di quote di mercato riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che di fatto potrebbero provocare effetti distorsivi della concorrenza, impedendo la crescita delle imprese ed il conseguimento di economie di scala a beneficio dei consumatori.

Si avrebbe così un mercato rigido e non flessibile, come invece dovrebbe accadere in un'economia libera e non soggetta ad un'ottica dirigistica dell'ente pubblico di riferimento, in questo caso comunale.

Come detto, tutte queste valutazioni sono state fatte proprie dal D.Lgs. 59 del 23.04.10 (cui è seguita la Circolare esplicativa del Ministero per lo Sviluppo Economico n.3635 del 06.05.10) che, recependo la legislazione comunitaria, ha eliminato ogni tipo di vincolo numerico e quantitativo nell'ambito delle autorizzazioni per l'apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande prima imposti dalla Legge 287/91.

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è stata oggetto di espressa disciplina normativa da parte del Codice del Commercio della Puglia che, come per le altre attività considerate, rinvia a sua volta al Documento Strategico del Commercio la fonte regolatrice su base comunale.

All'uopo si riporta la disciplina positiva fissata dal Titolo VI^ della L.R. 24/2015 e dalla L.R. 12/2018 in tema di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

"Art. 38

Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- 2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.

Art. 39

Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi

- 1. I comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.
- 2. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

- 3. In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma 2. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. E' fatta salva la possibilità per il comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, al momento del rilascio dell'autorizzazione.
- 4. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
- a) di dei requisiti di cui all'articolo essere in possesso b) il rispetto di al 2 del
- b) il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo; c) l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;
- d) l'impegno al rispetto del CCNL;
- e) la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.

Art. 40

## Attività non soggette ad autorizzazione

- 1. Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
- a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi; b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica accompagnamento di c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, autostazioni) mezzi trasporto aeroportuali, sui di ed) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti; e) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni; f) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati altre simili strutture di accoglienza 0 sostegno; polifunzionali di all'articolo g) nei centri cui 13; h) nelle attività svolte in forma temporanea di all'articolo cui 41; i) al domicilio del consumatore.
- 2. I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4.

Attività di somministrazione stagionale e temporanea

- 1. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.
- 2. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 5, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
- 3. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
- 4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010L'attività è svolta nel rispetto delle norme igienicosanitarie e in materia di sicurezza. 5. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quarantacinque giorni anche non consecutivi.

### Art. 42

#### Esercizio di attività accessorie

- 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i titoli abilitativi di cui all'articolo 39, concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
- 2. Gli stessi titoli abilitativi di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
- 3. I comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2".

Richiamata la normativa regionale, che come detto, di fatto opera una vera e propria delega della disciplina al Documento Strategico Comunale del Commercio, non è possibile in questa

sede prescindere dalla impetuosa ondata liberalizzatrice di matrice europea che ha sconvolto questo comparto economico.

Con la conseguenza che, ad oggi, nel caso del Comune di Corato ed in ragione dell'assenza di imperativi motivi di interesse generale impeditivi alla liberalizzazione dei p.e., non sussistono più quei presupposti su cui si ancoravano le vecchie programmazioni comunali in tema di somministrazione di alimenti e bevande ex L. 287/91.

Ad oggi nel Comune di Corato sono attivi n. 212 pubblici esercizi, di cui 49 nel centro storico, così suddivisi:

Comune di Corato - Pubblici Esercizi di somministrazione alimenti e bevande per zona commerciale	
Tipologia	Numero
ZONA 1 - centro antico	
Tipo A	22
Tipo B	24
Tipo C	1
Tipo D	2
Totale ZONA 1 - centro antico	49
ZONA 2 - zona intermedia	
Tipo A	22
Tipo B	50
Tipo C	1
Tipo D	2
ZONA 3 - zona semi periferica	
Tipo A	15
Tipo B	33
Tipo C	2
Tipo D	3
ZONA 4 - zona extraurbana	
Tipo A	5
Tipo B	5
Tipo C	2
ZONA 5 - zona Cr oltre la S.P. 231 ex SS.98	
Tipo A	14
Tipo B	8
Tipo C	1
Totale altre zone	163
Totale Comune	212

In termini percentuali, il 23% del totale dei pubblici esercizi è ubicato nel Centro Storico ed in particolare il 20% dei bar ed il 27% dei ristoranti.

A livello generale, ancor prima del Codice del Commercio pugliese, nel corso dell'ultimo periodo, tali attività sono state interessate da una profonda evoluzione legislativa, dottrinaria e giurisprudenziale che, sulla scorta peraltro delle pronunce del legislatore

dell'Unione Europea, ha mirato a liberalizzare l'avvio dei pubblici esercizi e, in generale, delle attività commerciali in sede fissa.

Tanto, in virtù dei principi della libertà di concorrenza economica e della libertà di fare impresa, che già per altri comparti produttivi (attività di acconciatori ed estetisti, distribuzione di carburanti, edicole, attività artigianali, ecc.) hanno progressivamente eliminato i fattori limitativi legati al "numerus clausus" ed alla distanza fra esercizi della medesima tipologia.

Di recente, si sono registrate copiose pronunce della magistratura amministrativa, dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, della Corte Costituzionale, del Ministero per lo Sviluppo Economico che hanno censurato politiche programmatorie dei Comuni fondate sulla fissazione di quote di mercato riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che di fatto potrebbero provocare effetti distorsivi della concorrenza, impedendo la crescita delle imprese ed il conseguimento di economie di scala a beneficio dei consumatori.

Si avrebbe così un mercato rigido e non flessibile, come invece dovrebbe accadere in un'economia libera e non soggetta ad un ottica dirigistica dell'ente pubblico di riferimento, in questo caso comunale.

Infatti, i principi dell'ordinamento comunitario e del nostro ordinamento nazionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero giuoco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area.

Limitazioni all'apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e produttive in generale sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda.

In sintesi, la ratio delle recenti disposizioni legislative in ambito di attività produttive è nel senso che è ormai precluso alle amministrazioni adottare misure regolatorie che incidano, direttamente o indirettamente, sull'equilibrio fra domanda e offerta (che deve invece determinarsi in base alle sole regole del mercato- cfr. Cons. Stato, sent. n. 2808 del 2009), se non fondate su imperativi motivi di interesse generale legati alla tutela (non altrimenti perseguibile) di beni e interessi costituzionalmente preminenti relativi alla tutela della salute, dell'ordine pubblico, del patrimonio artistico-culturale, ecc..

all'indomani Tar Lombardia, D'altronde, già della L.248/06, il sez. IV, con l'importante sentenza n. 6259 del 12 novembre 2007, aveva ammonito che "la "ratio" delle nuove disposizioni della 248/2006 è che legge nel appare ormai senso precluso alle *Amministrazioni* adottare misure regolatorie che incidano, direttamente 0 indirettamente. sull'equilibrio domanda fra eofferta, determinarsi che deve invece in base alle sole regole del mercato. La circolare ministeriale 28.9.2006 la successiva erisoluzione ministeriale 10.10.2006, citate dalla difesa comunale, l'orientamento del non mutano

Collegio. Infatti, voler prescindere dal che anche fatto le  $\boldsymbol{a}$ interpretative circolari 0 le risoluzioni non ilvincolano certo giudice amministrativo, costituendo semplici interpretazioni della normativa rivolte la circolare vigente.  $\boldsymbol{a}$ soggetti determinati. all'art. collidere ministeri ale, non pare certo con 5, conclusioni Ministero del Tribunale, anzi il ribadisce forme la non ammissibilità di di fondate quote di programmazione massime su mercato <<comunque individuate>> riferite ad e<<ambiti territoriali predefiniti>>. alla costituisce Quanto risoluzione ministeriale, che un semplice parere rivolto ad un Comune. occorrericordare. come già sopra esposto, *l'interpretazione* in è stata essa contenuta censurata dall'Autorità della Garante Concorrenza edel Mercato. nel del proprio parere 7.6.2007 sopra ricordato, fermo restando che una semplice ministeriale può risoluzione non certo spingersi eliminare ad attenuare *l'effetto* innovativo 0 dell'art. della legge 248/2006. 3 per confermarsi, motivazioni Deve. le pertanto, (violazione dell'art. decreto legge suesposte del 3 223/2006, convertito conlegge 248/2006, oltre che di eccesso di difetto istruttoria, di potere per travisamento violazione motivazione e della 28.9.2006), circolare *l'accoglimento* del ricorso dei principale emotivi aggiunti, conconsequente annullamento dell'ordinanza sindacale del 7.5.2005 dell'ulteriore impugnata principale con il ricorso edel provvedimento comunale 30.1.2007, contestato i motivi con aggiunti. Con riguardo ai due atti negativi gravati ricorso con(provvedimenti del comunali principale 12.9.2006 e 25.10.2006), l'annullamento dell'atto oggetto diaggiunti effetto caducante, già motivi ha come loro sopra esposto. nei riguardi. Ildovrà alla della Comune pertanto, luce presente le pronuncia, adequare proprie disposizioni regolamentari di rilascio di in materia nuove autorizzazioni di somministrazione, per esercizi ai di liberalizzazione principi contenuti nella novella legislativa statale richiamata. fondatezza, presente Attesa la nel merito, del di gravame, reputa ilTribunale prescindere dell'eccezione dall'esame di carattere preliminare, sollevata alla ricorrente, circa la violazione dell'art. 10-bis della legge 241/1990 da parte del Comune. alla domanda di Quanto accertamento dell'illegittimità del comportamento del Comune,

per mancato adequamento alla legge 248/2006, contenuta nell'atto motivi aggiunti. la stessa deve inammissibile. reputarsi non essendo consentito al giurisdizione giudice amministrativo, sede di in generale di legittimità, come nel caso di specie, adottare di accertamento dell'illegittimità pronunce di condotte dell'Amministrazione. ordine alla domanda di annullamento della In 3. ritiene circolare ministeriale del 28.9.2006, ilCollegio di contestazioni che motivi ad i essa inerenti possono reputarsi assorbiti per effetto dell'accoglimento delle altre atteso del censure, gravame che il circolare è resto contro la stato proposto in via meramente eventuale (<<per quanto possa occorrere>>); senza contareche. già esposto, interpretative le circolari ministeriali sopra ilnon sono certo vincolanti per giudice ilamministrativo, può prescindere dalle quale nell'interpretazione medesime edapplicazione del diritto, necessità di loro annullamento, senza un qualora l'interpretazione offerta dall'Amministrazione sia contra legem".

Da tale pronunciamento ad oggi si sono susseguiti innumerevoli interventi della giurisprudenza costituzionale e amministrativa nel segno della inammissibilità di pianificazioni regionali e comunali recanti il mantenimento del numerus clausus dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande disgiunte dalla oggettiva dimostrazione di imperativi motivi di interesse generale.

In sostanza, gli unici limiti possono essere di tipo qualitativo e non quantitativo, legati a ragioni non altrimenti risolvibili afferenti la tutela della salute, della sicurezza, della vivibilità, della tutela dell'arredo urbano, dell'ambiente.

Stessa ratio liberalizzatrice, sempre in tema di apertura di p.e., ha riguardato la disciplina in ordine alla fissazione di orari e turni di apertura gli orari, anch'essa superata ed ingiustificata se non- anche qui- per imperativi motivi di ordine generale.

In sostanza, prima dell'avvento della Direttiva Bolkestein e , della legge 248/06, ecc., si era abituati a sindacare l'assentibilità di un'istanza di avvio di un'attività produttiva (per es. bar, negozio, edicola, ecc.) unicamente sulla base della verifica della disciplina normativa vigente specifica per quella attività e cioè la L.287/91 per i pubblici esercizi, il D.Lgs. 114/98 per le attività commerciali, il D.Lgs. 170/01 per le edicole, ecc.

Dopo la Legge Costituzionale n.03/2001, che ha ascritto alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia della tutela della concorrenza, che è materia trasversale, cioè intersecante i comuni profili di accesso alle attività economiche, ancora dopo la legge Bersani 248/06 che eliminò le "quote di mercato" come criterio di pianificazione e contingentamento economico, infine dopo la Direttiva Bolkestein (D.Lgs. 59/10 e 147/12), dopo la prima legge Monti (214/11), il ragionamento da fare deve essere necessariamente un altro.

Tranne espressi casi stabiliti da recenti legge, cioè post Bolkestein (medie e grandi strutture di vendita, commercio su aree pubbliche, noleggio con conducente di autovetture), in generale le attività produttive, quali che siano, sono liberalizzate, si possono cioè avviare senza alcun ostacolo riveniente da vecchie leggi o da regolamenti di sorta, ad eccezione di imperativi motivi di interesse generale "connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali" (art.31 c.2 L.214/11).

In altre parole, per verificare l'assentibilità di un'istanza per l'avvio di un'attività produttiva non è più possibile riferirsi esclusivamente alla disciplina specifica prima vigente, perché questa va filtrata attraverso il necessario scrutinio riferito all'eventuale pregiudizio (da dimostrarsi oggettivamente) attinente la tutela della salute, dell'arredo urbano, dei beni culturali, ecc.

Quindi, all'interprete è posto il più gravoso compito di verificare non solo la normativa speciale per quell'attività ma, più in generale, se i limiti prima previsti ante-Bolkestein "resistano", cioè se siano ancora giustificati da profili attinenti la tutela della salute, dell'arredo urbano, dei beni culturali, ecc.

Diventa, per esempio, assolutamente ingiustificato e nettamente contrastante con qualsiasi principio comunitario e nazionale oggi vigente continuare a sostenere che l'apertura di un bar o di un ristorante o di una pizzeria o ancora di una birreria o gelateria sia soggetta ad autorizzazione e subordinata alla verifica di licenze disponibili in base ad un vecchio Piano già adottato dal Comune o dalla Regione in osservanza della L. 287/91 o, ancora, al rispetto di distanze da esercizio similare, sempre in base in base ad un vecchio Piano già adottato in materia.

Diversamente, significa restare ancorati ad un tempo che è ormai passato, in cui erano fissati in maniera apodittica e autoreferenziali da parte dei Comuni contingenti in base a quote di mercato, bandi di concorso per l'assegnazione di autorizzazioni, distanze.

Ben inteso, l'Amministrazione Comunale ben potrebbe- ma in linea puramente teoricariproporre un piano di apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non più redatto secondo indici quantitativi bensì qualitativi cioè attinenti la tutela della salute, dell'arredo urbano, dei beni culturali, ecc., che non appaiono dimostrabili nel caso del Comune di Corato.

Piuttosto il Comune dovrebbe adeguare i propri regolamenti ed, in generale, il proprio ordinamento ai nuovi principi vigenti in materia, non potendosi più trincerare dietro una posizione dinamica di appiattimento su logiche e strumentazioni obsolete.

In virtù del principio di primazia del diritto europeo su quello nazionale e dell'obbligo del giudice e della P.A. di disapplicazione della norma interna contrastante con quella comunitaria, i Comuni devono astenersi da condotte anti-concorrenziali e dunque non

possono limitare l'apertura di p.e. e di qualsiasi altra attività economica se non per imperativi motivi di interesse generale pertinenti a valori protetti in sede costituzionale.

Sul punto, l'art.34 c.2 del decreto legge n.201/11, convertito dalla legge n.214 del 22.12.2011, afferma che "La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità". L'art.31 c.2 dello stesso decreto legge poi prevede espressamente che "secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Vanno perciò in soffitta le vetuste pianificazioni comunali, redatte e approvate in osservanza della L. 287/91, di localizzazione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che disciplinavano dettagliatamente l'esercizio di tale tipologia di attività, subordinandola al rilascio di apposita autorizzazione comunale, previa verifica delle licenze disponibili nonché al rispetto di parametri numerici prestabiliti e distanze minime.

Sono dunque censurate politiche programmatorie dei Comuni fondate sulla fissazione di quote di mercato riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che di fatto potrebbero provocare effetti distorsivi della concorrenza, impedendo la crescita delle imprese ed il conseguimento di economie di scala a beneficio dei consumatori.

Si avrebbe così un mercato rigido e non flessibile, come invece dovrebbe accadere in un'economia libera e non soggetta ad un ottica dirigistica dell'ente pubblico di riferimento, in questo caso comunale.

Da tutto questo deriva che non solo la completa liberalizzazione del settore ma anche che è sufficiente la Scia per aprire un pubblico esercizio di alimenti e bevande, nelle sue diverse tipologie, o il trasferimento di un esistente,.

Pertanto, alla luce delle novità normative da ultimo introdotte possono considerarsi in linea con i principi normativi di tutela della concorrenza – secondo l'orientamento più accreditato – quelle misure di regolamentazione dell'insediamento di tali attività di vendita che prendano in considerazione esclusivamente gli interessi generali di tipo urbanistico o connessi all'esigenza di promuovere un adeguato livello di servizi per i consumatori (c.d. caratteristiche urbanistiche e sociali).

In conclusione si richiama l'art.31 c.2 del D.Lgs. 59/10 per il quale "secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà

di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Nel caso del Comune di Corato, giova osservare che, alla data odierna, risultano attivi, come detto, nel territorio comunale n. 212 pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande distribuiti in maniera pressocchè omogenea.

Non si ritiene che possano profilarsi quelle motivazioni rafforzate richiamate dall'art.64 c.3 del D.Lgs.59/10 così rilevanti da rendere inopportuna la liberalizzazione di bar e ristoranti in particolari zone del territorio stesso.

In relazione ad una popolazione di residenti di circa 50 mila abitanti i pubblici esercizi attivi, distribuiti come si vede in modo omogeneo, rappresentano una cifra sicuramente proporzionata; del resto la soppressione del numero chiuso non si ritiene che possa determinare un aumento di pubblici esercizi tale da poter creare, in alcune zone del territorio piuttosto che in altre, particolari problematiche di sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità e mobilità dei residenti.

In tali ultime ipotesi, al fine di preservare per esempio i residenti nelle zone caratterizzate dalla presenza dei pubblici esercizi, sarà piuttosto necessario porre in essere una decisa azione preventiva e repressiva degli organi di vigilanza mirata ad assicurare l'osservanza della normativa in materia di rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica.

Per tutte queste motivazioni, si ritiene opportuno garantire, con il presente Documento Strategico del Commercio, la liberalizzazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale, dando atto che le attività in parola sono disciplinate esclusivamente dalla normativa statale e regionale in materia e dunque avviabili mediante la presentazione al Suap della prescritta Scia, in osservanza della disciplina comunale edilizia ed urbanistica per il locale sede dell'attività, del possesso dei requisiti morali e professionali del soggetto, dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, dell'idoneità igienico-sanitaria di locali ed attrezzatur.